

ATO AMBIENTE CL 2 – AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

(subentro nella fase liquidatoria)

Sede legale : Piazza San Francesco s.n. – 93012 GELA (CL)

Partita iva 01663680856 – CCIAA REA CL 89797

SEQUESTRO 321 cpp GIP TRIBUNALE DI GELA 426/22 DEL 26/7/2022

DELIBERA N. 6 del 29/09/2022 degli AA.GG. – Sequestro GIP 426/22 – Tribunale di GELA

Oggetto : Incarico legale Avv Antonino Francesco Vitale – sito Brucazzi – Sversamento percolato – Responsabilità e danni, attivazione polizza responsabilità civile art. 103 comma 7 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.

GLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI Dr Carmelo Blancato e Prof Federico Vagliasindi

Oggetto : sito Brucazzi – Sversamento percolato – Responsabilità e danni, attivazione polizza responsabilità civile art. 103 comma 7 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.

PREMESSO CHE

Nel procedimento del danno ambientale, accertato dal NOE e dall'ARPA di Caltanissetta, relativamente allo sversamento di percolato dalle vasche site in c.da Brucazzi , si individuava, fra l'altro, una responsabilità materiale di un dipendente della Progitec srl nello svolgimento del proprio lavoro ;

Che la Progitec srl , consapevole di ciò che avveniva, dinnanzia anche ai funzionari di Arpa Sicilia ;

Che in fase di aggiudicazione dell'appalto del sito Brucazzi , la Progitec srl , doveva presentare la polizza obbligatoria di cui all'art. 103 del DLgs 50/2016, ciò al fine di attivare, nel caso, le relative procedure consequenziali a tutela dell'ATO.

RILEVATO CHE

è chiaro ed evidente che la Ditta esecutrice ha l'obbligo previsto dall'art. 103 comma 7 ... omissis..

. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura

assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

CONSIDERATO CHE

questi amministratori giudiziari, in data 06/08/2022, mettevano in mora la Progitec srl, su quanto accaduto, chiedendo di fornire la polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori

RILEVATO ALTRESI'

che la vicenda sopra evidenziata, rappresenta una delle concause che hanno portato alla Azione giudiziaria del sequestro 321 cpp, del Tribunale di Gela

POSTO IN EVIDENZA

Che a tutt'oggi la Progitec srl, non ha ritenuto dare alcun riscontro alla nota del 6 agosto degli AA.GG. non essendosi, peraltro, la Progitec srl attivata al fine di ripristinare i luoghi nello stato di origine e/o eliminare il danno ambientale cagionato.

TUTTO CIO' RILEVATO E PREMESSO

con la presente delibera n. 6 gli AA.GG.

DELIBERANO

- 1) *Affidare incarico legale all'Avv. Antonio Vitale del foro di Catania al fine di tutelare ogni diritto dell'Ato CL 2, in termini di danni, responsabilità ed immagine della spa.*
- 2) *Attendere, con urgenza, il riscontro del legale per accettazione incarico, entro giorni 5 dalla presente*

Blancato-Vagliasindi